Descrizione

Con la **Legge 9 ottobre 2026, n. 180**, articolo 8, l'ordinamento italiano introduce una disciplina organica per l'**esercizio del diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio**.

La normativa trova applicazione per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum costituzionali e abrogativi previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e riguarda gli elettori temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune di loro iscrizione nelle liste elettorali.

La disciplina del voto fuori sede NON si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Presso l'ufficio elettorale di ciascun comune viene istituito l'apposito elenco degli elettori fuori sede.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chi si trova in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco gli elettori che soddisfano i seguenti **requisiti:**

- elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in una Regione diversa per almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3)
- elettori che per motivi di cura ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade lo svolgimento della consultazione) presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8 co. 4)
- elettori che sono caregiver familiari, ai sensi art.1, comma 255, legge 27.12.2017 n. 205, e che per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade lo svolgimento della consultazione) prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8 co. 5 primo periodo)
- elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade lo svolgimento della consultazione) accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8 co. 5 secondo periodo).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6 della Legge n. 180 del 9.10.2026) e deve contenere l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.

La **domanda di iscrizione** va presentata:

- dalla propria casella mail ordinaria o dalla propria PEC all'indirizzo: comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it;
- di persona presso l'Ufficio Protocollo nei giorni ed orari di apertura.

Per essere iscritto all'elenco annuale occorre compilare la **domanda di iscrizione**:

- allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- presentando certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato d'iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione di un datore di lavoro, attestazione di una struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata). La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ferme le sanzioni dell'art. 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'art. 71.

Cosa si ottiene

Il Comune di temporaneo domicilio entro il decimo giorno antecedente la consultazione rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L'attestazione può essere inviata anche tramite utilizzo di strumenti informatici. Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il temporaneo domicilio (comma 12).

L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco (art. 7 D.P.R. n. 299 del 7.09.2000)

Qualora l'elettore non soddisfi i requisiti che legittimano il voto fuori sede, il Comune di temporaneo domicilio invierà comunicazione motivata affinché l'elettore possa votare nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Tempi e scadenze

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco annuale tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede.

Categoria di "Fuori sede"	**Termine per la domanda**	**Consultazioni interessate**
Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2)	**entro il 31 dicembre** di ciascun anno	quelle dell'anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3)	**entro 30 giorni** dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque **non oltre il 45° giorno** antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5)	**non oltre il 45° giorno** antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso

Si evidenzia, al riguardo, che **l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale**: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini sopra descritti.

Revoca: La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6)